

PRIMI INDIRIZZI INTERPRETATIVI RELATIVAMENTE ALLA L.R. 12/2005: REPERTORIO DEI PARERI

INDICE

Parte I: pareri in materia urbanistico-edilizia

Approvazione p.r.g. e varianti nella fase transitoria (art. 25, comma 3)	p. 3
Approvazione p.r.g. e varianti adottate prima dell'entrata in vigore del P.T.C.P.	p. 3
Necessità di ripubblicazione delle modifiche conseguenti ad osservazioni ad una variante parziale	p. 3
Attrezzature religiose	p. 3
Finalità della disciplina	p. 3
Procedure di finanziamento	p. 4
Disciplina dell'edificazione in zona agricola	p. 5
Perequazione, compensazione, incentivazione	p. 5
PGT per Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti	p. 6
Piani attuativi	p. 7
P.a. conformi	p. 7
Tipologie di p.a. in variante nella fase transitoria	p. 7
P.a. di interesse sovracomunale	p. 8
Maggioranza necessaria per attivare p.a.	p. 8
Programmi integrati di intervento	p. 8
Operatività della disciplina	p. 8
Procedura di approvazione dei P.I.I. non di rilevanza regionale	p. 8
P.I.I. di rilevanza regionale e strumenti sovracomunali	p. 9

Parte II: pareri in materia di tutela paesaggistica

Accertamento di compatibilità paesaggistica, parere art. 32 della l. 47/85, illeciti paesaggistici	p. 10
Sanzioni pecuniarie art. 167 del D.Lgs.42/2004, e succ. mod. ed int.	p. 10
Accertamento di compatibilità paesaggistica e parere art. 32 della L.47/85 e succ. mod. ed int.	p. 10

Poteri sostitutivi	p. 11
Autorizzazione paesaggistica	p. 11
Bosco	p. 11
Cave	p. 12
Commissione per il paesaggio	p. 12
Competenze art. 80 l.r.12/2005	p. 12
Impianti idroelettrici	p. 12
Opere idrauliche	p. 13
Zone "IC" Parchi Regionali	p. 13

PARTE I

Approvazione p.r.g. e varianti nella fase transitoria (art. 25, comma 3)

Approvazione p.r.g. e varianti adottate prima dell'entrata in vigore P.T.C.P.

Si chiede se i P.R.G. e le varianti adottate prima della sopravvenuta efficacia del P.T.C.P. debbano essere approvate dalla Regione, alla luce dell'art. 25, comma 3, l.r. 12/2005.

L'art. 25, comma 3, l.r. 12/2005, in base al quale “[...] ai piani urbanistici generali e loro varianti ... continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione” va letto con riferimento al complesso delle disposizioni recate dall'art. 3, commi da 1 a 40, della l.r. 1/2000. In particolare, era previsto che, con l'entrata in vigore del P.T.C.P., diventassero operative le funzioni previste in capo, rispettivamente, al Comune (autoapprovazione dello strumento urbanistico) e alla Provincia (verifica di compatibilità del P.T.C.P.) e, inoltre, scattasse l'effetto disapplicativo delle disposizioni di legge vigenti che regolavano l'esercizio delle funzioni regionali in ordine all'approvazione dei P.R.G. e delle relative varianti (art. 27, l.r. 51/75).

Ciò comporta che i P.R.G. e le relative varianti adottate prima dell'entrata in vigore del P.T.C.P. possano essere approvati, in via definitiva, dalle Amministrazioni comunali, previa verifica di compatibilità ad opera della Provincia.

Necessità di ripubblicazione delle modifiche conseguenti ad osservazioni ad una variante parziale

L'Amministrazione comunale dovrà preliminarmente accertare che le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento di osservazioni risultino in qualche modo collegate ai contenuti originari della variante: in tal caso, le determinazioni comunali di accoglimento delle osservazioni avrebbero valenza di adozione definitiva della variante e pertanto potrebbero certamente essere assunte per effetto della clausola di salvezza delle procedure in corso ex art. 25, comma 3, l.r. 12/2005.

Attrezzature religiose

Finalità della disciplina

L'art. 70, comma 2 dispone che “Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose (da intendersi: diverse dalla Chiesa Cattolica) come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo ... previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate”.

Per quanto riguarda i “criteri desumibili dall’ordinamento”, questi sono i criteri enucleati o desumibili dalla normativa vigente per individuare le confessioni religiose rispetto ad altre organizzazioni sociali. A rafforzare tale condizione di applicabilità della disciplina in esame, concorre il presupposto della “presenza diffusa, organizzata e stabile nell’ambito del comune [...]”. Dalla lettura della norma si evince che, essendo la valutazione inerente ai caratteri della presenza della confessione religiosa da effettuarsi in relazione al territorio comunale (con riguardo al concreto interesse per la realizzazione delle attrezzature religiose), l’intesa stipulata a livello nazionale tra lo Stato e la medesima confessione religiosa non è sostitutiva della predetta verifica (cfr. tra l’altro, sentenza della Corte costituzionale n. 346/2002, che lo esclude espressamente), né, tantomeno, della convenzione ex art. 70, comma 2, come si dirà più avanti, anche perché quest’ultima è finalizzata alla formalizzazione di un rapporto che intercorrerà tra la confessione religiosa interessata e l’Amministrazione comunale.

Per quanto riguarda specificamente la convenzione testé richiamata, la formulazione dell’art. 70, comma 2 fa intendere che essa rappresenta uno dei presupposti (non rinunciabili) di applicabilità della disciplina in esame per le confessioni religiose diverse dalla Chiesa Cattolica; in particolare ai fini della realizzazione delle attrezzature religiose a cura degli enti delle confessioni interessate. I contenuti della predetta convenzione non sono predeterminati dalla legge, spettando, pertanto, all’Amministrazione comunale definirli discrezionalmente.

Per contro, carattere facoltativo riveste la convenzione prevista dall’art. 73, comma 4: “E’ in facoltà delle competenti autorità religiose di regolare i rapporti con il comune attraverso convenzioni nel caso in cui il comune stesso od i soggetti attuatori di piani urbanistici provvedano alla realizzazione diretta delle attrezzature [...]”.

Procedure di finanziamento

L’art. 73, comma 1 stabilisce che il fondo destinato alla realizzazione di attrezzature religiose, costituito, già sulla base della disciplina previgente (l.r. 20/92), da almeno l’8 % degli oneri di urbanizzazione secondaria effettivamente riscossi, sia “incrementato di una quota non inferiore all’8 % del valore” di tre voci elencate alle lett. a), b), c), dell’articolo già citato. Dalla lettura della norma si evince che la percentuale va calcolata in relazione ad ogni voce riportata, effettuando la somma dei valori così ottenuti.

Per quanto riguarda il punto b) dell’art. 73 cit., benché la norma rechi, testualmente, l’espressione “aree cedute”, si ritiene che debba essere considerato anche quanto riscosso dal Comune a titolo di monetizzazione, in quanto quest’ultima altro non è che il corrispettivo dovuto per effetto della mancata cessione delle aree, calcolato sulla base delle indicazioni di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) della stessa l.r. 12.

Per quanto riguarda il punto c), si osserva, anzitutto, che si tratta di un’ipotesi residuale, nella quale si prevede che il legislatore (statale o regionale) possa o potrà scegliere di destinare talune somme alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria (a titolo di esempio, si rammenta che tale destinazione è prevista per le entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia). Inoltre, per “atti amministrativi”, si intendono, oltre ai provvedimenti delle altre Amministrazioni (regionale e provinciale), anche le autonome determinazioni dei Comuni. Si precisa, tuttavia, che ciò dovrà concretamente (e non genericamente) risultare, allorché le predette somme siano destinate dai Comuni per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

Poiché l’art. 73 dispone che “almeno l’8 % delle somme riscosse per oneri di urbanizzazione secondaria è ogni anno accantonato [...]”, si ritiene che, qualora si tratti di valori riferiti allo scomputo effettuato nell’ambito di piani di lottizzazione, ovvero di

realizzazione diretta degli interventi, nonché di entrate derivanti dalla cessione delle aree “per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria”, ovvero dalla monetizzazione, ai fini dell'accantonamento, si debba considerare il momento in cui si perfeziona la relativa obbligazione.

In quest'ottica, si è dell'avviso che l'Amministrazione debba fare riferimento, nel caso dello scomputo, al provvedimento con cui si autorizza la realizzazione dell'opera di urbanizzazione secondaria, mentre, nel caso della cessione delle aree, potrà essere considerato l'atto con cui si perfeziona la cessione stessa. Per quanto riguarda la monetizzazione, è la stessa l.r. 12/2005 (art. 46, comma 1, lett. a) a stabilire che “[...] all'atto della stipulazione [della convenzione di lottizzazione] i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione [...]”.

Disciplina dell'edificazione in zona agricola

La l.r. 12/2005, nell'abrogare la l.r. 93/80 e la l.r. 1/2001, ha regolato l'edificazione nelle zone destinate all'agricoltura (attuali zone agricole) agli articoli 59 e segg. In particolare, gli articoli 59 e 60 “riscrivono”, con qualche modifica, gli articoli 2 e 3, l.r. 93/80, mentre l'art. 62, l.r. 12/2005, richiamando l'art. 4, l.r. 1/2001, senza però riprendere la clausola di prevalenza ex art. 8 cit., dispone che “Gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento ... non sono soggetti alle disposizioni [della disciplina in materia di edificazione in zona agricola e, quindi, anche all'obbligo di possedere determinati requisiti soggettivi per realizzare gli interventi stessi] ... [anche nell'ipotesi] di dimostrata dismissione [delle strutture rurali] da almeno cinque anni”.

Ciò posto, con riferimento agli immobili realizzati nella vigenza della l.r. 93/80, va detto anzitutto che, sia il vincolo di non edificazione, sia il vincolo di mantenimento dell'immobile a servizio dell'attività agricola, già previsti dalla l.r. 93/80, permangono fino al sopravvenire di variazione urbanistica, ai sensi dell'art. 59, comma 6 e dell'art. 60, comma 2, lett. b), l.r. 12/2005. In secondo luogo, la l.r. 93/80 sanzionava espressamente “la modifica di destinazione d'uso rispetto a quella indicata nell'atto di impegno”, equiparando tale fattispecie all'esecuzione di opere in totale difformità o in assenza della concessione edilizia. La l.r. 12/2005, invece, non riprende tale previsione, in quanto si ritiene che spetti all'Amministrazione comunale valutare quali siano le scelte più opportune relativamente all'assetto del proprio territorio, ivi comprese le zone agricole. In particolare, si rammenta che l'art. 62, nell'elencare gli interventi non assoggettati alla disciplina ex artt. 59 e 60, dispone che (per il futuro) siano regolati “dalle previsioni del PGT”. La stessa legge, infatti, prevede, all'art. 10, comma 4, lett. a), punto 3, che il piano delle regole individui “gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso”.

Perequazione, compensazione, incentivazione

L'art. 11 disciplina meccanismi di perequazione (oltre che di compensazione e incentivazione urbanistica), la cui applicabilità è espressamente subordinata, dalla norma di cui si discute, alla sussistenza di “criteri definiti dal documento di piano” (art. 11, comma

1). Pertanto, la norma sarà da considerare pienamente operativa solo a seguito dell'approvazione del PGT.

In particolare, la norma introduce la possibilità di ricorrere alla perequazione urbanistica in due modi:

- o attraverso la ripartizione dei diritti edificatori tra tutti i proprietari, operata nell'ambito di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata con valenza territoriale (art. 11, comma 1);
- ovvero in maniera generalizzata, affidando al piano delle regole il compito di attuarla, attribuendo a tutte le aree ricomprese nel territorio comunale, con alcune eccezioni, un identico indice di edificabilità territoriale (art. 11, comma 2).

Un altro strumento gestionale introdotto dall'art. 11, comma 3, è quello della compensazione: essa consiste nella possibilità, per il privato, di chiedere al Comune il trasferimento dei diritti edificatori su altra area del territorio comunale di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori. Infine, l'incentivazione (art. 11, comma 5) consente di ottenere "bonus urbanistici", ossia maggiori diritti edificatori, a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi.

PGT per Comuni con popolazione inferiore a 15.000 ab.

L'art. 7, comma 3, l.r. 12/2005 dispone che: "Al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione e di essenzialità, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, la Giunta regionale ... emana ... criteri volti ad individuare quali tra i contenuti del PGT ... devono obbligatoriamente essere previsti nei PGT di tali comuni, la cui approvazione è conseguentemente subordinata all'entrata in vigore dei predetti criteri".

Ad una prima lettura sembrerebbe che i comuni interessati siano senz'altro obbligati ad attendere i criteri della Giunta regionale, riguardanti i contenuti "semplificati" del PGT. Tuttavia, ciò potrebbe condizionare pesantemente le possibilità operative della stragrande maggioranza dei comuni lombardi, mentre il legislatore ha inteso rendere quanto più possibile spedito il passaggio da P.R.G. a PGT, disponendo, all'art. 25, comma 1, che i P.R.G. vigenti conservano la loro efficacia per non oltre quattro anni (termine indifferenziato per tutti i Comuni) e stabilendo, altresì, che, nella fase transitoria, si possa dar corso solo ad alcune tipologie di variante urbanistica, tassativamente individuate dalla norma appena citata.

Si osserva, in particolare, che non vi è nessuna disposizione, nella l.r. 12/2005, che condizioni all'avvenuta emanazione dei predetti criteri regionali la redazione di PGT aventi tutti i contenuti richiesti dalla legge regionale appena citata agli articoli 8, 9 e 10 e, in generale, la legge stessa non preclude ai Comuni con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti di dotarsi di un PGT conforme ai disposti testé richiamati. In ultimo, l'art. 26 comma 2, l.r. 12/2005 si limita a porre un obbligo di adeguamento dei P.R.G. comunali al PGT, peraltro non sanzionato.

Pertanto, i Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti possono procedere all'adozione e approvazione del PGT, dotandolo di tutti i contenuti richiesti dagli articoli 8, 9 e 10, l.r. 12/2005, senza dover necessariamente attendere l'emanazione degli specifici criteri di Giunta regionale di cui s'è detto.

Piani attuativi

p.a. conformi

L'art. 14, comma 1, l.r. 12/2005 dispone che "I piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dalla Giunta comunale" e, al successivo comma 4, stabilisce che lo stesso organo provveda all'approvazione. Dalla lettura della norma appena citata si evince che non vi è alcun riferimento espresso al P.R.G. Peraltro, l'articolo 7, l.r. 23/97, relativo all'adozione e approvazione dei piani attuativi conformi al P.R.G., è stato abrogato dalla l.r. 12/2005 e la stessa legge regionale statuisce, all'art. 25, comma 1, che i P.R.G. vigenti continuano a rimanere efficaci fino all'adeguamento degli stessi al PGT e, comunque, non oltre quattro anni.

Da ciò discende che, essendo possibile e necessario dare attuazione alle previsioni dei P.R.G. vigenti, l'art. 14, l.r. 12/2005 è da considerare immediatamente applicabile. Una diversa interpretazione comporterebbe la presenza, nell'ordinamento, di una norma transitoria, che consente di approvare piani attuativi in variante (art. 25, comma 1, già citato) e la contestuale mancanza di un riferimento normativo per l'adozione e approvazione dei piani attuativi conformi al P.R.G.

Pertanto, competente sia all'adozione che all'approvazione dei predetti piani attuativi è la Giunta comunale, mentre i tempi di pubblicazione e approvazione sono quelli previsti dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 cit. (quindici giorni per il deposito, quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia degli atti assunti, per l'approvazione).

Tipologie di p.a. in variante nella fase transitoria

L'art. 25, comma 1, l.r. 12/2005 dispone che "Fino all'adeguamento dei PRG vigenti, ... i comuni ... possono procedere ... all'approvazione ... di varianti nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 ... e di piani attuativi in variante [...]". Pur se non espressamente chiarito dalla l.r. 12/2005, i piani attuativi in variante che l'Amministrazione comunale può approvare con procedura semplificata sono quelli che rientrano nelle fattispecie dell'art. 2, comma 2, l.r. 23/97. Infatti, la l.r. 23/97, abrogata a far data dal 31 marzo, ma operativa, in fase transitoria, nei limiti di cui all'art. 25, comma 1 (cfr., in tal senso, l'art. 104, lett. w), l.r. 12/2005), a suo tempo disponeva, all'art. 6, comma 2, che "piani attuativi in variante", approvabili con procedura semplificata, fossero le fattispecie ricomprese nei casi di cui all'art. 2, comma 2, della predetta legge regionale, nonché le ipotesi di cui alla l.r. 19/92.

Poiché la l.r. 19/92 è stata definitivamente abrogata dalla l.r. 12/2005, ne deriva che, in base al combinato disposto delle norme testé richiamate, siano approvabili con la procedura ex art. 3, l.r. 23/97, in via residuale, piani attuativi in variante riconducibili alle sole ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, della stessa legge regionale. Quanto appena detto risulta anche dalla lettura sistematica dell'art. 25, comma 1, l.r. 12/2005, nel quale i "piani attuativi in variante" sono nominati immediatamente dopo le varianti ex art. 2, comma 2, l.r. 23/97, che all'Amministrazione comunale è consentito assumere in fase transitoria.

p.a. di interesse sovracomunale

A seguito dell'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore della l.r. 12/2005 (31 marzo), degli artt. 9 e 10, l.r. 23/97, i piani attuativi di interesse sovracomunale sono da considerare, ai fini della relativa procedura di approvazione, equiparabili alle altre tipologie di piano attuativo.

Maggioranza necessaria per attivare p.a.

L'art. 12, comma 4, l.r. 12/2005 dispone che "Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base all'imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano".

La norma regionale, da considerare immediatamente applicabile, non fa che riprendere l'*incipit* dell'art. 27, comma 5, L. n. 166/2002 (c.d. collegato infrastrutture), nel quale viene individuata, in modo puntuale, la procedura da seguire nell'ipotesi in cui una parte dei soggetti interessati non aderisca al piano attuativo.

Programmi Integrati di Intervento

Operatività della disciplina

La legge regionale 12/2005 dispone l'abrogazione, tra le altre, anche della l.r. 9/99, applicabile, però, ai P.I.I. adottati prima del 31 marzo per effetto dell'art. 25, comma 3, l.r. 12. A far data dal 31 marzo la disciplina ex articoli 87 e seguenti è da considerare immediatamente applicabile, pur in mancanza di un riferimento normativo espresso ai P.R.G. vigenti. In particolare, si rammenta che l'art. 25, comma 1 stabilisce che, nella fase transitoria, "i comuni ... possono procedere [tra l'altro] all'approvazione di atti di programmazione negoziata", tra i quali rientrano a pieno titolo i P.I.I.. Lo stesso art. 25, al comma 7, dispone, inoltre, che "In assenza del documento di piano ... la presentazione dei programmi integrati di intervento ... è subordinata all'approvazione di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento".

Procedura di approvazione dei P.I.I. non di rilevanza regionale

L'art. 92, comma 8 stabilisce che "I programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non aventi rilevanza regionale ... sono approvati dal consiglio comunale ... acquisita la verifica provinciale di compatibilità di cui all'art. 3, comma 18, della l.r. 1/2000, ovvero all'art. 13, comma 5, della presente legge, intendendosi i termini ivi previsti ridotti della metà". Dalla formulazione dell'art. 92, comma 8, cit., si evince che il consiglio comunale è competente sia all'adozione che all'approvazione dei P.I.I. in variante, non di rilevanza regionale, in quanto la predetta

disposizione richiama i commi 2, 3 e 4 dell'art. 14, ma non il comma 1, che attribuisce espressamente alla Giunta comunale la competenza ad adottare i piani attuativi.

Si ritiene, inoltre, opportuno precisare che, limitatamente alla fase transitoria, qualora i profili di variante rientrino tra le fattispecie ex art. 2, comma 2, l.r. 23/97, sarà possibile approvare i P.I.I. con la procedura ex art. 3 della stessa legge regionale, in quanto, in tal caso, sono da considerare equiparabili ai "piani attuativi in variante" ex art. 25, comma 1, l.r. 12/2005.

P.I.I. di rilevanza regionale e strumenti sovracomunali

L'art. 92, comma 4 dispone che "Qualora il programma integrato di intervento comporti variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati ed abbia rilevanza regionale [...] il Sindaco promuove la procedura di accordo di programma prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000".

In base all'ultima norma citata, all'accordo di programma può essere connesso l'effetto di "variazione degli strumenti urbanistici", da intendersi, questi ultimi, esclusivamente quali strumenti urbanistici comunali. La mancata menzione, tanto nella norma appena citata, quanto nell'art. 92, comma 4, l.r. 12/2005, di strumenti di pianificazione di livello sovracomunale comporta che, qualora si ricorra alla promozione di un accordo di programma ex art. 34 *cit.*, lo stesso non potrà dispiegare effetti di variazione di piani che non rientrino nelle tipologie espressamente contemplate dalle norme di riferimento.

Pertanto, qualora la previsione del P.T.C. di Parco precluda la fattibilità del P.I.I. di rilevanza regionale, non gioverà, nell'immediato, avvalersi della procedura dell'accordo di programma, in quanto tra P.T.C. e P.R.G. sussiste un rapporto di prevalenza, per il quale le previsioni del P.T.C. sostituiscono *de iure* le previsioni difformi del P.R.G. e si "sovrappongono" ad esse (cfr., in tal senso, l'art. 18, comma 4, l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni). Sarà, invece, necessario procedere, in via preliminare, alla modifica del P.T.C. di Parco secondo l'*iter* ex art. 19, l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni.

N.B.: i pareri della parte I sono stati redatti dopo l'entrata in vigore della l.r. 12/2005 (31 marzo 2005).

PARTE II

Accertamento di compatibilità paesaggistica, parere art. 32 della l. 47/85, illeciti paesaggistici

Sanzioni pecuniarie art. 167 del D.Lgs.42/2004, e succ. mod. ed int.

“La Regione Lombardia (...) ha stabilito nell’art. 83 della l.r.12/2005 che l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.L.gs.42/2004, e succ. mod. ed int., è obbligatoria anche in assenza di danno” (prot. n. Z1.2005.0013233. del 27 aprile 2005 prot. n.Z105.17342 del 26 maggio 2005; prot. n. Z1.05.23395 del 26 luglio 2005).

“occorre osservare che, qualora non vi sia né un “danno ambientale” né un “utile conseguito”, la sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 167 del D.Lgs.42/2004, deve essere quantificata secondo le modalità previste dall’art. 83 della l.r.12/2005” (prot..n.Z1.2005.0013241 del 27 aprile 2005).

“si fa presente che, per le opere di competenza regionale di cui all’art. 80, 2°comma, della l.r.12/05, la competenza a quantificare la sanzione pecuniaria, di cui all’art. 167 del D.Lgs.42/2004, appartiene alla Struttura Piano Paesistico, e non più agli Uffici dell’ex Genio Civile come, invece, disponeva il precedente art. 15 della l. 1497/39, ora abrogato” (prot..n.Z1.2005.0013241 del 27 aprile 2005).

Accertamento di compatibilità paesaggistica e parere art. 32 della L. 47/85, e succ. mod. ed int.

“anche in base alle recenti modifiche legislative apportate in materia di tutela del paesaggio dalla recente legge n. 308 del 15 dicembre 2004 nonché dall’art. 83 della l.r.12/2005, occorre concludere che non è più possibile rilasciare la certificazione di assenza di danno ambientale così come disciplinata dalla summenzionata delibera regionale ma, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, può essere rilasciato un apposito provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica nei casi e secondo le procedure indicate dall’art. 181, commi 1 – ter e 1 - quater, del D.Lgs.42/2004, come modificato ed integrato dalla l.308/2004. Tale accertamento, secondo l’art. 181, comma 1 – ter, del D.lgs. 42/2004, e succ. mod. e int., non fa venir meno l’obbligo da parte dell’autorità competente di irrogare le sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie previste dall’art. 167 del D.Lgs.42/2004. Si ricorda, altresì, per completezza di trattazione, che, per le opere abusive su beni paesaggistici realizzate entro e non oltre il 30 settembre 2004, l’accertamento di compatibilità paesaggistica comporta, ai sensi dell’art. 1, comma 37, della l. 308/2004, comunque il pagamento della sanzione pecuniaria, di cui all’art. 167 del D.Lgs.42/2004, maggiorata da un terzo alla metà e di un’ulteriore sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall’autorità competente tra un minimo di tremila euro e un massimo di cinquantamila euro. Per questa ultima tipologia di opere, tuttavia, il termine per la

presentazione delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica è scaduto il 31 gennaio 2005” (prot. n.Z1. 2005. 0013233 del 27 aprile 2005).

“occorre osservare che, secondo l’art. 80, comma 5, della l.r.12/2005, nei territori compresi nei perimetri dei parchi regionali, le funzioni amministrative in materia di beni ambientali di competenza comunale sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dal P.T.C. del Parco, nei quali gli enti competenti sono le amministrazioni comunali.

Pertanto, l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui alla l. 308/2004 e il parere previsto dall’art. 32 della l. 47/85, e succ. mod.ed int., spettano all’Ente Gestore del Parco, ai sensi dell’art. 80, comma 5, della l.r.12/2005, ad eccezione dei territori assoggettati all’esclusiva disciplina comunale dal P.T.C. del Parco, nei quali gli enti competenti sono le amministrazioni comunali” (Prot. n.Z1.05.17343 del 26 maggio 2005; Prot. n.Z1. 05.17345 del 26 maggio 2005).

Poteri sostitutivi

“in merito alla questione dei poteri sostitutivi occorre (...) osservare che l’art. 155, comma 2, del D.Lgs.42/2004 si configura come una norma statale di principio alla quale questa Regione ha dato attuazione con l’art. 86 della l.r.12/2005” (prot.n.Z1.2005.0029042 del 29 settembre 2005).

Autorizzazione Paesaggistica

“ai sensi dell’art. 82, comma 3, della l.r.12/2005, l’autorizzazione paesaggistica vale per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa (tale termine di validità era comunque previsto anche dall’art. 16, 4°comma, del R.D. 1357/40, da applicarsi antecedentemente all’entrata in vigore della l.r. n. 12/2005)” (prot. n. Z1.05.29202 del 30 settembre 2005).

Bosco

“l’art. 80, 3°comma, lett. e) della l.r.12/2005 (ex art. 6 della l.r.18/97) attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di trasformazione del bosco. Pertanto, qualora i suddetti interventi avessero comportato trasformazione del bosco (es. mediante tagli di piante), la competenza al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sarebbe appartenuta, relativamente al taglio di piante, alla Provincia in qualità di autorità forestale competente” (Prot. n. Z1.05.23390 del 26 luglio 2005); (Prot.n. Z1.05.23323 del 26 luglio 2005).

“Qualora, (.....), gli interventi edilizi ricadano su aree boscate ma non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs.227/2001, la competenza all’esercizio delle suddette funzioni amministrative appartiene ai Comuni ovvero, nei casi previsti dal comma 5 dell’art. 80 della l.r.12/2005, agli Enti Gestori dei Parchi”. (Prot. n.Z1.05.32359 del 2 novembre 2005).

Cave

“gli interventi connessi all’attività estrattiva di cava, ancorché previsti dai Piani Cave, sono sottoposti, qualora interessino aree paesaggisticamente vincolate, ad autorizzazione paesaggistica, come riconosciuto dalla giurisprudenza (vedi Corte di Cassazione Sez. Un. pen. 18 giugno 1993) nonché dalla stessa l.r.12/2005”. (Prot. n.Z1 05. 27568 del 14 settembre 2005).

Commissione per il paesaggio

“l’art. 81, 2° comma, della l.r.12/05 nel prevedere che gli enti locali possono istituire le commissioni per il paesaggio in forme consorziate ed associate dispone testualmente che è “fatto salvo quanto previsto dall’art. 80, comma 5”.

L’art. 80, comma 5, della l.r.12/2005 prevede che nei territori compresi nei parchi regionali le funzioni amministrative in materia dei beni ambientali prima esercitate dai comuni sono esercitate dagli enti gestori dei parchi ad eccezione dei territori assoggettati dal P.T.C. del parco all’esclusiva disciplina comunale (zone I.C.).

Pertanto, da una lettura combinata dell’art. 81, 2° comma, della l.r.12/2005 e dell’art. 80, 5° comma, della stessa legge, è da escludersi che gli enti gestori dei parchi possano avvalersi della suddetta facoltà”. (Prot.n.Z1.2005.0017564 del 30 maggio 2005).

“L’art. 81, comma 5, della L.R. n. 12/2005 dispone che, per gli enti gestori dei parchi regionali, sino all’istituzione delle loro commissioni per il paesaggio, “il parere previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale”; qualora la commissione edilizia “non sia stata istituita”, le funzioni valutative sono svolte dai soli esperti” (Prot. n.Z1 05.20105 del 24 giugno 2005).

“l’art. 81, 1° comma, ha previsto l’istituzione delle commissioni per il paesaggio, disponendo che gli esperti ambientali debbano avere una particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale ma senza sancire, ancora una volta, che i suddetti esperti debbano essere iscritti ad un particolare albo” (prot. n. 26845 del 7 settembre 2005).

Competenze art. 80 l.r. 12/2005Impianti idroelettrici

“qualora l’autorizzazione unica per la realizzazione dei suddetti impianti non sia stata delegata dalla Regione ad altri soggetti istituzionali, tali impianti si configurano quali opere di competenza regionale, ai sensi dell’art. 80, 2° comma, lett. a), della l.r.12/2005. Infatti, la Regione è l’ente competente ad emanare il provvedimento finale ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del suddetto decreto legislativo e, pertanto, la struttura competente ad esprimere il parere paesaggistico nell’ambito della Conferenza dei servizi prevista dall’art. 12 del D.Lgs.387/2003 è la Struttura Paesaggio della Direzione Generale Territorio e

Urbanistica. Nella suddetta conferenza deve essere convocato anche l'organismo ministeriale competente in materia di tutela dei beni ambientali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 9 del 14 dicembre 2001)" (prot. n.Z1 05 32396 del 2 novembre 2005).

Opere idrauliche

"Consistendo, in particolare, nella sistemazione del paravento della strada alzaia e nella piantumazione del percorso ciclopedonale, le opere di cui trattasi non possono qualificarsi come opere idrauliche, per cui la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica appartiene, ai sensi dell'art. 80, commi 1 e 5 della l.r.12/2005, al Comune ovvero, qualora ricadano all'interno del perimetro di un parco regionale, all'Ente gestore del Parco, a meno che il PTC del Parco abbia assoggettato l'ambito *de quo* all'esclusiva disciplina comunale, nel qual caso la competenza rimarrebbe in capo al Comune" (Prot. n. Z1. 05. 21330).

Zone "IC" Parchi Regionali

"In base all'art. 80, 5° comma, della L.R. n. 12/05, le zone escluse dalle funzioni amministrative delegate all'Ente Gestore in materia di beni ambientali sono solamente le zone assoggettate "all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi (...). Deve pertanto procedersi ad un esame della normativa non solo sotto il profilo strettamente nominalistico ma anche per quanto concerne i contenuti sostanziale della stessa". (prot. n. Z1.2005.0021054).